

**Delibera Giunta Regionale Emilia R
n° 2.209 del 10 novembre 2004..
Direttive Generali per la Fissazione,
da Parte dei Comuni, dei Criteri di
Programmazione per il Rilascio
delle Autorizzazioni degli Esercizi di
Somministrazione di Alimenti e Be-
Vande in Attuazione dell'art. 4,
Comma 2 della Legge Regionale 26
Luglio 2003, N. 14**

in B.U.R.E. n. 160 del 24-11-2004

sommario

Allegato Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Oggetto
2. Attività escluse dalla programmazione comunale
3. Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 - Evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva presente nell'area
 - La vocazione delle diverse parti del territorio comunale
 - Priorità di ordine urbanistico
 - Aree di interesse storico-archeologico.
4. Autorizzazione in deroga ai criteri comunali di programmazione
- 5 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni
6. Attività stagionali
7. Autorizzazioni temporanee
8. Disciplina dei piccoli trattenimenti
9. La somministrazione di bevande alcoliche
10. Durata

Prot. n. (COM/04/36441)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ed, in particolare, l'art. 4 "Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Considerato che ai sensi del predetto art. 4 la Giunta regionale fissa le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il

rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

Acquisite le indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

Esaminata la proposta di direttive elaborata dal Servizio regionale competente;

Sentita la competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 2004;

Dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della deliberazione n. 447/2003 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Dr. Andrea Vecchia;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare le Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, allegate alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Allegato Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Oggetto

Le presenti direttive, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" costituiscono riferimento per i Comuni ai fini della definizione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Comuni debbono tenere conto delle finalità e dei principi generali fissati nella legge regionale n. 14 del 2003.

La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- - l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
- - la qualità del lavoro;
- - la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- - la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
 - a) le migliori condizioni dei prezzi;
 - b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
 - la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
 - la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
 - l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative.

2. Attività escluse dalla programmazione comunale

Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 14 del 2003.

Ai fini dell'applicazione della norma predetta, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le attività escluse dalla programmazione comunale sono quelle che avvengono:

- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da

apparecchio o eseguita dal vivo con le modalità stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
- e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
 - f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - g) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
 - h) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003. Trattasi di:

somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;

Alle attività di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera h) nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14 del 2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 2 dell'art. 4. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività

di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

i) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

- per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
- per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

3. Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, adottano i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- - favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;
- - salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- - salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori.

In considerazione degli obiettivi di programmazione (funzionalità del servizio al consumatore, produttività del servizio per le imprese del settore, equilibrio fra domanda ed offerta) e dei parametri da assumersi come riferimento (popolazione residente e fluttuante, abitudini di consumo extradomestico, caratteristiche e vocazioni del territorio), la

programmazione comunale può attuarsi anche attraverso la definizione di parametri numerici in riferimento alle nuove autorizzazioni rilasciabili.

Si ritiene tuttavia che vada escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi.

I Comuni, nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi, tengono conto dei seguenti elementi:

- evoluzione demografica
- evoluzione delle dinamiche dei consumi
- offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione di pubblico esercizio
- vocazione delle diverse parti del territorio comunale
- priorità di ordine urbanistico
- presenza di progetti di valorizzazione commerciale
- previsione di insediamento di grandi strutture di vendita
- recupero di aree o edifici di particolare pregio.

Evoluzione delle dinamiche dei consumi e dell'offerta complessiva presente nell'area

L'obiettivo è la definizione di un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle probabili evoluzioni del settore, le esigenze del consumatore e le opportunità di crescita dell'offerta di pubblici esercizi.

L'analisi della evoluzione dei consumi deve tener conto, da un lato, dell'andamento della popolazione presente: residente, gravitante sul comune e presenze turistiche; dall'altro, dell'evoluzione dei consumi extra domestici, sia da un punto di vista quantitativo (consumi pro-capite) che qualitativo (abitudini di consumo).

La programmazione deve poi basarsi sulla rilevazione dell'offerta e delle sue caratteristiche fondamentali.

A tal fine si prevede la strutturazione, all'interno dell'Osservatorio Regionale del Commercio e nell'ambito del coordinamento del Comitato Consultivo Regionale costituito ai sensi della legge regionale n.14 del 2003, di un'attività di elaborazione dati, facendo riferimento alle varie fonti esistenti, in grado di fornire alle Amministrazioni Comunali supporti adeguati alle fasi preliminari della programmazione. Tali dati potranno poi essere implementati con ricerche e analisi realizzate dagli Enti Locali interessati.

Offerta complessiva presente nell'area

L'analisi qualitativa delle imprese esistenti nel territorio costituisce un importante abbinamento con le analisi sull'evoluzione dei consumi e il necessario termine di paragone. La programmazione deve pertanto essere preceduta dalla rilevazione dell'offerta e delle sue caratteristiche fondamentali.

La vocazione delle diverse parti del territorio comunale

La individuazione della vocazione delle diverse parti del territorio comunale costituisce un ulteriore elemento di notevole interesse dal punto di vista qualitativo: può permettere infatti di sviluppare scelte strategiche collegate alla qualità della vita e della gestione del territorio.

Il criterio può essere utilizzato per vincolare l'apertura di esercizi al possesso di determinate caratteristiche coerenti con quelle dell'area in cui vanno a collocarsi. Tali scelte possono comportare la forte integrazione con le normative urbanistiche e igienico-sanitarie.

In relazione alle differenti aree i Comuni possono procedere all'individuazione di requisiti prestazionali obbligatori o vincoli correlati alle caratteristiche delle aree.

I vincoli potranno riguardare, fra gli altri:

- - gli orari di apertura e di chiusura dell'attività;
- - la dimensione degli esercizi;
- - la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate;
- - le modalità di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in aree esterne o visibili all'esterno.

Priorità di ordine urbanistico

Questo criterio può consentire di effettuare le scelte sulla base di elementi concreti e immediatamente verificabili.

Sulla base di tali priorità le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate prioritariamente ai soggetti che dimostrino la disponibilità di locali a norma con le vigenti normative e in possesso degli standard urbanistici previsti.

Presenza di progetti di valorizzazione commerciale

L'approvazione di un progetto di valorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale numero 14 del 1999, è un elemento rilevante rispetto alla possibilità di prevedere l'insediamento di nuovi esercizi sulla base di precisi elementi che devono essere indicati nel progetto medesimo.

Aree di interesse storico-archeologico.

L'esercizio della somministrazione in tali aree, che vanno espressamente individuate da parte dei Comuni alla luce delle indicazioni stabilite nei criteri di programmazione, può essere sottoposto a divieti o a semplici limitazioni.

Tali limitazioni possono riguardare:

- - il dimensionamento dell'esercizio (superficie di somministrazione non superiore ad una certa soglia);
- - le modalità di erogazione del servizio (ad esempio, limiti sui prodotti somministrabili o

altri anche derivanti dall'applicazione di altre normative di settore);

- - la tipologia architettonica (insegne, arredi, apparecchiature, ecc. ...).

4. Autorizzazione in deroga ai criteri comunali di programmazione

Nell'ambito dei criteri comunali si ritiene che i Comuni possano prevedere la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga ai criteri medesimi nei seguenti casi:

- - nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- - all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999.

5 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio di autorizzazioni, in caso di domande concorrenti, deve tener conto dei seguenti criteri di priorità:

- - soggetti che dimostrino la disponibilità di locali a norma con le vigenti normative e in possesso degli standard urbanistici previsti;
- - altri criteri fissati dal Comune.

6. Attività stagionali

Nell'ambito dei Criteri di programmazione i Comuni stabiliscono i criteri relativi all'apertura e al trasferimento delle attività stagionali.

Tali attività possono costituire una modalità efficace per realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità della domanda di consumo extradomestico.

E' facoltà dei Comuni stabilire altresì le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale. Tali condizioni potranno avere ad oggetto, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- - la zonizzazione del territorio;
- - la apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare.

7. Autorizzazioni temporanee

Nell'ambito dei criteri di programmazione i Comuni possono determinare il termine temporaneo che deve intercorrere fra le autorizzazioni temporanee, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003, rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture.

8. Disciplina dei piccoli trattenimenti

Definizione dei piccoli trattenimenti.

8.1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli

trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti ai successivi punti.

8.2. Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

8.3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi precedenti, in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

8.4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento di questi trattenimenti.

Tali limiti potranno, fra gli altri, incidere:

- 1) sugli orari di effettuazione;
- 2) sulle modalità di pubblicizzazione;
- 3) sul tipo degli strumenti musicali utilizzati.

9. La somministrazione di bevande alcoliche

Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici i Comuni, sentito il parere degli Assessorati competenti per i settori sociale e sanitario, possono impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e possono altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è un provvedimento dell'amministrazione comunale che può essere adottato, per comprovate esigenze di interesse pubblico:

- - come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;
- - per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolare occasioni o in determinate fasce orarie.

10. Durata

La programmazione comunale dovrà avere una durata sufficientemente ampia per evitare eccessivi adempimenti in tempi ristretti ma, contemporaneamente, dovrà avere un'efficacia temporale non troppa lunga considerate le

evoluzioni del mercato. Si prevede, quindi, una revisione con cadenza almeno quinquennale.

note

Id.1.277